

Civile Ord. Sez. 5 Num. 23809 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: LENOCI VALENTINO
Data pubblicazione: 22/07/2026

AVVISO DI
ACCERTAMENTO -
IRES 2011.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25548/2020 R.G. proposto da:

CROSS CITTÀ MERCATO S.R.L. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Frosinone, via Marittima n. 180, rappresentata e difesa dal prof. avv. Fabio Benincasa in virtù di procura speciale a margine del ricorso,

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa *ex lege*,

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo - sezione staccata di Pescara n. 36/2020, depositata il 28 gennaio 2020;

udita la relazione svolta nell'adunanza in camera di consiglio del 1° luglio 2026 dal Consigliere dott. Valentino Lenoci;

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Pescara notificava, in data 7 agosto 2016, alla CROS Città Mercato s.r.l. avviso di accertamento n. TA603A601269/2016, con il quale, ritenendo che la società non potesse usufruire del regime di esenzione della plusvalenza realizzata per effetto della cessione della partecipazione della società Fital alla Investimenti Commerciali Formia s.r.l., avvenuta in data 26 giugno 2008 per il prezzo di € 71.511.734,36 [ritenuta non spettante per carenza del requisito di cui al comma 1, lett. d), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917], recuperava a tassazione la variazione in diminuzione operata dalla CROS s.r.l. nel rigo RF54 del Mod. Unico SC/2012, per l'anno d'imposta 2011, per la somma di € 6.650.000,00.

Nel contempo, poiché tra gli oneri straordinari era stato iscritto l'importo di € 716.902,00 quali spese sostenute dalla CROS per poter conseguire l'avveramento della condizione sospensiva di cui alla transazione del 17 settembre 2009, ed il 95% di tale onere era stato riportato a tassazione tra le variazioni in aumento di cui al rigo F32 per € 681.057,00, l'Amministrazione finanziaria, con il medesimo avviso, riconosceva l'importo come interamente deducibile, rettificando, a favore della contribuente, la variazione in aumento, e pertanto procedendo alla rettifica del reddito d'impresa e della dichiarazione, recuperando a tassazione l'importo di € 6.650.000,00, indicato nel rigo RF54 quale variazione in diminuzione per plusvalenze esenti, al netto di € 681.057,00 di cui rigo F32 per variazione in aumento non dovuta, con la conseguente determinazione del reddito d'impresa per € 6.567.294,00 a fronte del reddito

dichiarato di € 598.351,00, e rideterminazione delle imposte IRES, IRAP ed IVA.

2. La società CROS Città Mercato s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento in questione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara la quale, con sentenza n. 520/2018, depositata il 4 settembre 2018, accoglieva il ricorso, annullando l'atto impugnato.

3. Interposto gravame dall'Ufficio, la Commissione Tributaria Provinciale dell'Abruzzo – sezione staccata di Pescara, con sentenza n. 36/2020, pronunciata il 18 novembre 2019, e depositata in segreteria il 28 gennaio 2020, accoglieva l'appello, rigettando il ricorso originario della contribuente e condannando quest'ultima al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la CROS Città Mercato s.r.l. in liquidazione, sulla base di due motivi (ricorso notificato il 1° ottobre 2020).

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

8. Con decreto presidenziale del 17 marzo 2026 è stata fissata per la discussione del ricorso l'adunanza in camera di consiglio del 1° luglio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con atto depositato telematicamente il 9 giugno 2026 la società ricorrente ha rinunciato al ricorso in esame, in esecuzione di una transazione fiscale nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, omologato dal Tribunale di Frosinone con sentenza del 12 marzo 2024.

Tale rinuncia produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere

"accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. 28 maggio 2020, n. 10140).

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.

Spese compensate tra le parti.

Non sussistono, inoltre, le condizioni processuali di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-*quater*, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, *lato sensu* sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P. Q. M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, 1° luglio 2026.

Il Presidente
(Dott. Roberta Crucitti)